



## Ambito Territoriale Sociale B1

Comuni di: Benevento Capofila, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni, San Leucio del Sannio



**Affidamento ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. B del D.lgs 36/2023, per il servizio di "Pronto Intervento Sociale (PrInS)" - rivolto ai residenti e ai temporaneamente presenti nei comuni dell'AMBITO B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio)**

CUP: J11H22000230003.

### CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE

#### PREMESSA

Il Comune di Benevento Capofila dell'Ambito Territoriale B1, comprendente i Comuni del Distretto di Benevento, Apollosa, Arpaise, Ceppaloni e San Leucio del Sannio, intende procedere all'affidamento del Servizio di pronto Intervento Sociale (PrInS), ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. B del D.lgs 36/2023.

Il servizio di Pronto Intervento Sociale rientra tra le priorità strategiche, gli interventi e i processi di integrazione programmati nel Piano di Zona nei servizi dell'area di intervento Povertà.

L'Ambito B1 attraverso il Servizio "Pronto Intervento Sociale" intende dare continuità agli interventi di emergenza sociale, rivolti principalmente a persone fragili e senza dimora agli interventi già avviati sul territorio, da sempre assicurati dal Servizio Sociale dell'Ambito B1 e principalmente da quello del Comune Capofila.

Il suddetto affidamento intende dare continuità al Servizio PRINS, svolto da settembre 2022 a dicembre 2023, con i Finanziamenti REACTU EU.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, dovrà assicurare la fase di primo intervento, principalmente nei giorni e negli orari di chiusura dei servizi sociali territoriali, predisponendo in seguito le azioni necessarie all'attivazione delle risorse di competenza da parte dei servizi territoriali, a qualsiasi titolo interessati.

#### 1. OGGETTO DEL CAPITOLATO E DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

Oggetto dell'appalto è l'affidamento del Servizio di Pronto Intervento Sociale, rivolto ai residenti e ai temporaneamente presenti nei comuni dell'Ambito B1 (Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio).

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale si colloca nel quadro generale dei Servizi territoriali, previsto dalla L.n. 328/00 e dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021 -2023, che lo riconosce come LEPS- livello essenziale di prestazione sociale da garantire nei confronti di soggetti che versino in situazioni di emergenza e urgenza sociale.

Si configura, nell'ambito del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, come soggetto preposto agli interventi necessari per rispondere alle necessità di bisogno indifferibile ed urgente in particolare per i casi che ancora non siano assunti in carico da parte degli SS competenti territorialmente. Si intende per situazione indifferibile, una situazione di reale pericolo per l'integrità fisica e/o psichica o una condizione di grave disagio, tali da richiedere l'urgenza e la necessità di un intervento operativo di protezione, non rinviabile ai servizi nell'ordinario orario di apertura.

Il Pronto Intervento Sociale costituisce, quindi, la risposta all'esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza, che si presentino anche al di fuori degli orari di apertura dei servizi sociali territoriali e che hanno le caratteristiche dell'emergenza.

Precisamente, il Servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà intervenire nei casi in cui si verifica una condizione di abbandono e di disagio estremo nella quale la persona si trovi senza apparente possibilità di attivare nell'immediato e autonomamente soluzioni sufficientemente adeguate ad alleviare la condizione di bisogno. Nel caso di segnalazioni relative a un minore anche straniero non accompagnato, che necessita di protezione immediata, è necessario che gli operatori del PrinSa abbiano disposizioni dal Servizio Sociale di riferimento. Sarà poi quest'ultimo a provvedere al collocamento dello stesso in luogo sicuro.

Il servizio non è rivolto alle situazioni di emergenza strettamente di natura sanitaria per il quale è necessario attivare il servizio del 118.

## **2. AREA TERRITORIALE DI INTERVENTO**

Le attività proprie del servizio verranno svolte sul territorio dell'Ambito Sociale B1 che comprende i Comuni di Apollosa, Arpaise, Benevento, Ceppaloni e San Leucio del Sannio.

## **3. FINALITÀ ED OBIETTIVI DEL SERVIZIO**

Il Servizio ha lo scopo di assicurare prestazioni tempestivamente, nell'arco delle ventiquattro ore, per un periodo non superiore alle 48 ore, a persone che, per improvvise ed imprevedibili situazioni contingenti, personali o familiari, siano sprovviste di mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita ovvero che si trovino in condizioni di incapacità o non siano comunque in grado di trovare autonomamente idonea soluzione alle criticità occorse.

I principali obiettivi del Servizio si possono così sintetizzare:

- garantire, attraverso l'allestimento di una Centrale Operativa, attiva h24 e 365 giorni all'anno, una risposta tempestiva alle donne, donne con minori e cittadini fragili, residenti e/o temporaneamente presenti nei Comuni dell'Ambito B1, che si trovano in una situazione di emergenza sociale indifferibile o che intendano segnalare situazioni di abbandono e di emergenza sociale (persone senza casa o sistemate in condizioni pericolose, persone abbandonate a se stesse e bisognose di tutela ecc.);
- garantire la reperibilità telefonica e un tempestivo intervento anche nel luogo nel quale si manifesta l'emergenza sociale, prevalentemente ma non esclusivamente negli orari di chiusura dei Servizi Sociali Territoriali;
- fornire una risposta immediata e soddisfacente agli operatori dei servizi che lavorano sull'emergenza territoriale (Servizi Sociali, Polizia, Carabinieri, Polizia Locale, Enti del Terzo Settore, etc) attraverso la presenza stabile sul territorio distrettuale di professionisti che assicurano una reperibilità nell'arco delle 24 ore per 365 giorni l'anno, particolarmente durante gli orari e giorni di chiusura del Servizio Sociale dell'Ambito B1;
- supportare i servizi sociali dell'Ambito B1, nella presa in carico immediata di segnalazioni di grave emergenza sociale, in particolare quella relativa a minori, adulti, anziani, immigrati, ecc. in condizioni di abbandono o bisognosi di tutela;
- realizzare una prima lettura del bisogno rilevato nella situazione di emergenza ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti;
- attivare progetti d'intervento individualizzati a breve/medio termine per la soluzione dell'emergenza e affiancamento- monitoraggio di progetti a bassa soglia;
- predisporre e facilitare la presa in carico da parte Servizio sociale territoriale (SST), se di pertinenza, o il corretto invio ai servizi competenti specialistici o di altro territorio.

#### **4. DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Il servizio di Pronto Intervento Sociale è rivolto ai cittadini che si trovano a fronteggiare situazioni critiche e che pertanto necessitano di un supporto e di un'immediata risposta di intervento. Precisamente esso è rivolto a soggetti fragili in difficoltà, donne, donne con minori, vittime di violenza, vittime di tratta, immigrati, in elencazione non esaustiva, i quali vengano a trovarsi in condizioni d'improvvisa ed imprevista necessità assistenziale segnalata anche dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, da Ospedali, da volontari, dalle parrocchie, da cittadini ovvero dagli stessi soggetti bisognosi di assistenza.

Deve sempre essere garantita, con modalità organizzative definite a livello territoriale, la risposta in emergenza anche ai seguenti bisogni:

- situazione di grave povertà/povertà estrema che costituiscono grave rischio per la tutela e l'incolumità psico-fisica della persona;
- situazioni di abbandono o grave emarginazione con rischio per l'incolumità della persona e/o di grave rischio per la salute socio-relazionale, in assenza di reti familiari e sociali.

Il Front-office telefonico della Centrale Operativa Sociale è rivolto a tutta la cittadinanza residente e temporaneamente presente nei Comuni dell'Ambito B1.

#### **5. MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio che si intende acquisire, a livello di ambito territoriale, costituisce la risposta all'esigenza di razionalizzare e velocizzare gli interventi legati a situazioni di particolare gravità e urgenza, che si presentino, come fattivamente documentato nel corso degli anni, soprattutto al di fuori degli orari di apertura dei servizi sociali dell'Ambito B1 e che hanno le caratteristiche dell'emergenza.

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è una funzione istituzionale del Servizio Sociale Professionale, che lo coordina ed è preposto al trattamento delle situazioni di emergenza e di urgenze sociali per un intervento immediato, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.

Pertanto, le prestazioni da svolgersi dovranno essere condivise con le assistenti sociali dell'Ambito B1 e/o del territorio di riferimento del beneficiario dell'intervento, responsabili della presa in carico, nonché con gli organismi preposti alla sicurezza e all'ordine pubblico con le quali si condividono nelle forme più opportune, metodologie e pratiche dell'intervento.

Il servizio Prin.S sarà assicurato 24h/24 per 365 giorni l'anno, attraverso l'attivazione di una centrale operativa con numero verde o utenza telefonica cellulare, per il ricevimento delle segnalazioni di intervento da parte dei Servizi Sociali territoriali, Forze dell'Ordine, Ospedali, enti del Terzo Settore, cittadini, ecc. beneficiari in difficoltà, presenti sul territorio.

La Centrale Operativa si occuperà delle seguenti attività:

- 1) ricevimento delle segnalazioni di intervento da parte di Forze dell'Ordine, Servizi sociali, ospedali, associazioni, cittadini, ecc. beneficiari in difficoltà, presenti sul territorio.
- 2) Valutazione della segnalazione ed attivazione dell'intervento a seguito di segnalazione, la Centrale Operativa, entro il termine massimo di 60 minuti dalla segnalazione, invierà i propri operatori (Unità di strada ed Assistente Sociale) sul posto per verificare l'attendibilità della segnalazione ed attivare gli interventi indifferibili ed urgenti, necessari alla risoluzione temporanea della problematica;
- 3) Orientamento ed informazione all'utenza sui servizi.

##### **5.1 Prestazioni**

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale, in accordo con il SSP, porrà in essere una serie di prestazioni differenti e flessibili finalizzate a fornire le forme di assistenza primaria urgenti alle persone in situazione di bisogno, prestazioni erogate, a carattere temporaneo:

##### **a) Interventi di supporto ai bisogni primari:**

- Servizio somministrazione pasto d'urgenza;
- Distribuzione di materiale di prima necessità ( coperte, DPI, kit igienici , generi alimentari) messi a disposizione dall'affidatario;
- Servizio lavanderia e/o cambio indumenti;
- Servizio doccia, cura ed igiene della persona;
- Servizio di ricovero notturno in locale idoneo e provvisto di bagno e doccia per un massimo di n.3 (tre) notti;
- Reperimento farmaci;

**b) attività di aggancio, ascolto e lettura del bisogno attraverso operatori dell' Unità di Strada (UDS)**

Dovrà, infatti, essere garantita una *unità mobile o unità di strada*, attiva secondo esigenze di servizio programmate in raccordo con il Coordinatore e il referente dell'Ufficio di Piano. L'unità mobile, dotata di un automezzo adeguato e facilmente riconoscibile, opera in modo itinerante su tutto il territorio dell'Ambito B1. L'équipe dell'unità mobile è in continuo contatto con la Centrale Operativa e/o con il responsabile/coordinatore del servizio, è in costante mobilità sul territorio con funzione di monitoraggio e attiva interventi nei confronti di qualsiasi emergenza che potrebbe verificarsi. L'unità mobile interviene su segnalazione della Centrale Operativa e/o del responsabile/coordinatore mettendo in atto azioni d'aiuto immediato verso persone anziane, senza fissa dimora, soggette a dipendenza da droghe e alcool, donne in difficoltà, donne con minori e qualsiasi altra categoria soggetti fragili in momentanea difficoltà, in attesa che i servizi territoriali preposti se ne facciano carico. Gli operatori dell'unità mobile effettueranno anche accompagnamenti dell'utenza presso strutture sanitarie o altre attività ritenute utili per la conoscenza del territorio e l'intercettazione e il monitoraggio delle situazioni a forte rischio di emergenza sociale.

La ditta affidataria dovrà garantire, anche mediante l'utilizzo della unità mobile:

- azioni di aiuto immediato verso le persone in momentanea, impreveduta e urgente difficoltà;
- aggancio delle persone in situazione di emergenza sociale;
- azioni di contrasto alla mendicizia minorile;
- su richiesta, azioni di intervento congiunto con le Forze dell'Ordine;
- collocamento delle persone in emergenza abitativa presso strutture residenziali socioassistenziali autorizzate oppure alberghi, pensioni, agriturismi ecc.;

**c) Collocamento, in emergenza, c/o strutture residenziali autorizzate:**

Il gestore del Servizio dovrà prevedere convenzioni con strutture residenziali autorizzate per il collocamento emergenziale, per un massimo di 48 ore, di anziani, disabili, donne vittime di violenza o di tratta con eventuali figli minori, o di qualsiasi altra tipologia di adulti in difficoltà.

Il ricovero presso una struttura di accoglienza o, comunque, l'allontanamento dall'alloggio di residenza o dal nucleo familiare è un atto avente valenza solo temporanea, limitata all'emergenza da fronteggiare. Spetta al Servizio Sociale Professionale la successiva presa in carico del caso contestualmente alla valutazione circa la conferma del provvedimento urgente adottato e la predisposizione del progetto individualizzato di intervento.

**d) Servizio Sanificazione ambienti domestici:**

- Cura e igiene dell'ambiente in abitazioni private (es. sanificazione, pulizia, smaltimenti arredi e suppellettili fatiscenti), specie per le situazioni patologiche ( c.d. "accumulatori seriali"), segnalati in emergenza e realizzati mediante personale esterno all'uopo individuato;

**e) Supporto abitativo:**

Collocamento temporaneo ed urgente di persone o nuclei familiari in alloggi collettivi e/o singoli messi a disposizione dall'aggiudicatario;

f) **Servizio trasporto straordinario:**

Accompagnamento sul territorio dell'Ambito B1 presso: studi medici per visite specialistiche, strutture socio assistenziali e sociosanitarie e sanitarie, ambulatori sociali in favore di persone in condizioni di particolare fragilità sociale.

Il gestore del Servizio dovrà, altresì, prevedere:

- **l'attivazione di interventi e servizi in rete** capaci di garantire tempestivamente un sostegno sociale e una sistemazione alloggiativa in attesa della presa in carico del servizio sociale professionale preposto;
- **prima valutazione del bisogno, documentazione dell'intervento e segnalazione ai servizi:**
  - compito dell'ente gestore è una prima valutazione del caso e l'invio, entro le successive 12 ore, di formale comunicazione all'ambito B1 e al servizio sociale di riferimento, dell'intervento espletato;
- **aggiornamento della banca dati e l'archivio informatizzato dell'utenza** sul programma gestionale in uso all'Ambito B1
- **Publicizzazione e diffusione del servizio:** Il servizio PRINS deve necessariamente essere conosciuto dalla popolazione al fine di comprendere le sostanziali differenze dai "pronti intervento" di altra natura, in primo luogo sanitaria o di pubblica sicurezza o di protezione civile. L'aggiudicatario, pertanto, dovrà provvedere all'attivazione di una campagna di informazione attraverso organi di stampa, social media, convegni pubblici.
- **Sensibilizzazione e divulgazione:** Il gestore del servizio dovrà garantire un piano di comunicazione in merito alla redazione di comunicati stampa e note informative a carattere istituzionale, riguardanti l'avvio e le attività del servizio.

## 5.2 Personale e strutture

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale dovrà prevedere, almeno le seguenti figure professionali:

N.	Qualifica Professionale		Tariffa oraria
1	Coordinatore		€22,00
1	Assistente sociale		€22,00
1	Operatore centrale operativa Reperibile/Unità di strada		€18,00
1	OSS munito di patente	A chiamata	€14,00
1	Educatore professionale	A chiamata	€21,00
1	Mediatore Culturale	A chiamata	€15,00
1	Psicologo	A chiamata	€22,00

Il gestore dovrà, altresì, avere la disponibilità, mediante convenzionamento, della seguenti tipologie di strutture accreditate ove eventualmente poter collocare nei casi di emergenza i destinatari interessati:

<b>Tipologia struttura</b>	<b>Retta giornaliera( senza IVA)DGR n. 372 del 07/08/2015 Regolamento Regionale n. 4/2014</b>
Comunità per Donne Maltrattate/Case Rifugio	€. 67,95
Gruppo appartamento per anziani	€. 71,68
Comunità alloggio per anziani	€. 74,78
Casa Albergo per Anziani	€. 77,04
Gruppo Appartamento Disabili	€. 71,68
Comunità alloggio disabili	€. 74,73
Comunità tutelare	€. 87,04

La tariffa a rimborso riconosciuta non potrà essere superiore a quelle previste in tabella.

### 5.3 Coordinatore del Servizio

Il Coordinatore del servizio, preferibilmente in possesso di Laurea Vecchio ordinamento o specialistica in Scienze del Servizio Sociale o altri titoli equipollenti, dovrà possedere un'esperienza, verificabile da curriculum vitae, almeno biennale nell'arco degli ultimi tre anni con incarichi di lavoro dipendente nel coordinamento di servizi similari.

Tale esperienza va documentata con autodichiarazione e desunta dal curriculum da allegare, pena la non valutabilità di quanto dichiarato.

In considerazione del fatto che il Coordinatore dovrà mantenere un rapporto permanente con il committente e in particolar modo con il Referente del Servizio dell'Ambito B1, l'aggiudicatario sottoporrà al benessere dell'Ente appaltante il nominativo ed il curriculum professionale dell'operatore al quale intende attribuire l'incarico di coordinatore e dovrà svolgere le prestazioni previste dall'art. 5.3 del Capitolato Speciale.

L'aggiudicatario dovrà, altresì, garantire l'attrezzatura e quant'altro necessario per lo svolgimento delle attività proprie del servizio.

La supervisione del Servizio è assicurata dal Servizio Sociale dell'Ambito B1.

Il Coordinatore risponderà della completa realizzazione del servizio affidato attraverso le seguenti azioni:

- a) garantire il regolare funzionamento del servizio e la qualità del medesimo;
- b) programmare ed organizzare le attività interne ed esterne;
- c) garantire e controllare il personale coordinando l'attività degli operatori (mansioni, turni, assunzioni, sostituzioni compresenze, etc..) secondo le necessità di servizio che si possono presentare secondo la quantità e la qualità dei soggetti seguiti. Ciò dovrà avvenire secondo i programmi concordati con l'Ambito B1;
- d) il raccordo con la competente struttura dell'Ambito B1 e con la gestione amministrativa e contabile;
- e) il raccordo con eventuali altri soggetti coinvolti nei progetti per il corretto e soddisfacente svolgimento del servizio oggetto di affidamento;
- f) mantenere permanenti collegamenti con i responsabili della committenza;
- g) evidenziare l'insorgenza di eventuali problematiche segnalando tempestivamente agli operatori di riferimento ogni caso d'urgenza e ogni avvenimento inerente la salute e/o l'incolumità psicofisica dei soggetti, al fine di ricercare comuni strategie di intervento;
- h) vigilare sulla corretta compilazione della documentazione e sulla puntualità delle relazioni periodiche da trasmettere all'Ambito B1;

- i) partecipare ad incontri periodici con il servizio sociale di riferimento e l'ufficio di Piano;
- j) monitorare e verificare l'andamento del servizio,
- k) predisporre report periodici da trasmettere all'Ufficio di Piano con valutazione dei risultati conseguiti;

**Il Coordinatore dovrà, inoltre, procedere all' alimentazione del sistema informativo SICARE in uso all'Ambito B1 per l'inserimento dei dati richiesti anche rispetto al monitoraggio dei singoli interventi svolti**

Al Coordinatore Tecnico compete altresì:

- il coordinamento degli aspetti tecnico – organizzativi ed operativi del servizio;
- la comunicazione tempestiva alla competente struttura di eventuali variazioni nel servizio;
- la cura dei rapporti con gli operatori coinvolti nel servizio;
- la raccolta dei dati di attività, il monitoraggio costante dei servizi erogati e dei risultati ottenuti, la rilevazione delle problematiche e dei bisogni degli utenti nonché del loro grado di soddisfazione in merito al servizio prestato, la redazione dei rapporti periodici sull'andamento del servizio.

Il Coordinatore tecnico è tenuto a redigere una relazione mensile concernente l'andamento della gestione del servizio con l'indicazione dei risultati e delle problematiche emerse oltre ad eventuali suggerimenti per il migliore andamento della gestione del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto da parte dell'Ambito B1 circa inadempienze e/o altro, saranno eseguite in contraddittorio con la persona sopra indicata e dovranno intendersi a tutti gli effetti sollevate direttamente all'aggiudicatario stesso. L'Ambito B1 a sua volta fornirà il nominativo di un Responsabile, a cui il Coordinatore tecnico dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del contratto stesso.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a comunicare alla competente struttura dell'Ambito il nominativo e i relativi recapiti del sostituto, in caso di assenza del titolare.

Il Coordinatore tecnico, o suo sostituto, è tenuto a garantire una reperibilità telefonica tramite cellulare, dal lunedì al venerdì con orario dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

#### **5.4 Strumenti di lavoro**

Per il monitoraggio e la verifica delle attività del servizio saranno utilizzati i seguenti strumenti:

- Cartella sociale
- Report e relazione mensile degli interventi a cura del coordinatore
- Scheda di segnalazione dell'intervento

#### **6. DURATA ED IMPORTO DEL SERVIZIO**

1. La durata dell'affidamento del servizio di cui all'art. 1 è fissata in 12 mesi, a partire dall'affidamento del servizio.
2. L'importo complessivo disponibile per la gestione del servizio è pari ad Euro 120.000,00, compreso IVA al 5%.

#### **7. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO**

Ricevuto l'incarico l'aggiudicatario del servizio è tenuto ad osservare i seguenti obblighi:

- a) garantire la presenza di almeno una sede operativa, nel territorio dei Comuni dell'Ambito B1, dotata di adeguate attrezzature informatiche, di una linea telefonica, del collegamento ad internet e di quant'altro ritenuto necessario;
- b) fornire, prima dell'inizio delle attività, dettagliato elenco nominativo delle figure Professionali e di altro personale che si intende impiegare nel Servizio, i quali dovranno

possedere i requisiti professionali specifici, la formazione professionale minima richiesta per l'esercizio dell'attività e buone capacità organizzative, al fine di garantire efficaci livelli di prestazione. Per ogni unità di personale dovrà essere presentato il curriculum vitae, formativo e professionale, con specifica indicazione della formazione e dell'esperienza professionale maturata nel settore oggetto del presente appalto. Gli operatori che la ditta aggiudicataria individuerà dovranno assicurare la rintracciabilità: a tale scopo dovranno essere forniti i rispettivi recapiti telefonici.

- c) garantire l'attivazione di una centrale operativa, con numero verde o utenza cellulare operativa
- d) 24 ore su 24, per n. 365 giorni all'anno;
- e) garantire funzionalità, adattabilità ed immediatezza di interventi (entro max 1 ora dalla segnalazione del caso).
- f) affidare la direzione del personale a un Coordinatore responsabile del Servizio, il quale deve essere in grado di rispondere efficacemente alle esigenze del servizio e dovrà assicurare capacità di valutazione ed indirizzo per quanto concerne la tipologia, la qualità e quantità delle prestazioni, le modalità ed i tempi di attuazione delle stesse;
- g) coordinamento con l'assistente sociale / organo di pubblica sicurezza reperibile;
- h) dotare gli operatori e volontari coinvolti di tesserini di riconoscimento;
- i) assicurare la reperibilità del Coordinatore/Assistente Sociale, comunicandone preventivamente ogni assenza superiore a 3 giorni consecutivi, nonché la sostituzione per un periodo di assenza dal lavoro superiore a 10 giorni lavorativi consecutivi;
- j) sostituire tempestivamente il personale assente, comunicando gli avvicendamenti di durata superiore a 30 giorni consecutivi fin dall'inizio del relativo incarico e fornendo contestuale motivazione di quelli definitivi;
- k) sostituire, entro due giorni dalla richiesta dell'Ambito, il personale che non rispetti tutte le condizioni e prescrizioni contemplate nel presente capitolato, che abbiano più volte dimostrato di non essere adeguati all'incarico loro attribuito, che si siano resi responsabili di gravi negligenze, scorrettezze o azioni dolose nei confronti degli utenti, nonché di coloro che abbiano tenuto comportamenti lesivi dell'immagine dell'Ambito;
- l) consegnare la documentazione atta a dimostrare l'idoneità lavorativa, i titoli e l'esperienza professionale di coloro che dovessero subentrare in modo continuativo o definitivo entro 5 giorni dalla sostituzione;
- m) collaborare nell'ambito di una concezione globale ed integrata degli interventi con gli organismi ed i servizi sociosanitari territoriali, nonché, con gli altri enti presenti sul territorio e tutti i referenti dei servizi e sostegni attivati per il contrasto emergenziale alla povertà e al bisogno.
- n) realizzare periodicamente un raccordo tra il coordinatore e l'Ufficio di Piano/referenti dei servizi sociali, per effettuare verifiche periodiche sull'andamento del servizio;
- o) realizzare un data base di archiviazione degli interventi finalizzata, altresì, a creare una mappatura delle emergenze e dei bisogni sui territori dei Comuni dell'Ambito.
- p) obbligo del rispetto, da parte delle aziende, consorzi, associazioni temporanee di imprese, cooperative concorrenti, dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e dei contratti integrativi di categoria di riferimento, Cooperative Sociali, in tutti i loro istituti, anche per i soci lavoratori di cooperativa a prescindere da qualsiasi regolamento interno (delibere, statuti, ecc.), di adempiere ad ogni altro obbligo contributivo in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa e attenersi agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro. Il mancato rispetto dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, contratti territoriali, obblighi contributivi ed in caso di accertata violazione dello statuto dei diritti dei lavoratori da parte delle aziende, consorzi, associazioni temporanee di impresa, cooperativa assegnatarie

- e/o altro soggetto intervenente, comporta la revoca immediata dei rapporti contrattuali con il Comune e l'esclusione da successive gare;
- q) eseguire le prestazioni contrattuali con idonea organizzazione ed autonomia aziendale ed a conformare le proprie attività alle normative comunitarie, nazionali e regionali che dovessero entrare in vigore dopo la stipula del contratto nel settore oggetto del medesimo;
  - r) rispettare le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 ed in particolare a formare il proprio personale in termini di sicurezza sul lavoro e dovrà fornire all'Ambito, entro 5 giorni dalla relativa richiesta scritta, i documenti attestanti l'attività formativa effettuata nei confronti del personale impiegato;
  - s) collaborare con l'Ambito nella gestione degli eventuali reclami degli utenti beneficiari del servizio;
  - t) dimostrare la regolarizzazione annua della propria posizione assicurativa entro la data di scadenza della/e polizza/e nel caso di pagamento frazionato del/i premio/i;
  - u) rendere nota ogni significativa modifica della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale
  - v) trasmettere contestualmente alla fattura una relazione tecnica sull'andamento della gestione del servizio, allo scopo di consentire la valutazione da parte dell'Ufficio di Piano in merito all'efficacia ed efficienza dello stesso con riferimento ai risultati raggiunti.

## **8. FORMAZIONE**

L'affidatario si impegna a definire, per il personale utilizzato nel servizio, un'adeguata programmazione della formazione e dell'aggiornamento professionale, garantendone la partecipazione. Qualora la stazione appaltante organizzi iniziative di formazione o aggiornamento sulle materie connesse all'oggetto del presente appalto, l'affidatario, se richiesto, è tenuto ad assicurare la partecipazione del proprio personale in orario extra servizio e senza ulteriori oneri per il committente.

## **9. SICUREZZA DEI LAVORATORI**

L'affidatario si impegna a formare il proprio personale sulle disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

L'affidatario dovrà inoltre essere in regola con gli adempimenti e le disposizioni del D. Lgs. 81/2008. Dovrà, altresì, stipulare apposita polizza assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro, per ogni persona e per cose ed animali.

## **10. OBBLIGHI DEL COMUNE CAPOFILA**

Il Comune di Benevento, in proprio ed in qualità di Capofila dell'Ambito, si impegna a:

- a) segnalare eventuali beneficiari del Servizio;
- b) fornire all'affidataria, per ciascun utente segnalato, i dati esatti relativi alle generalità e ad altri elementi utili alla realizzazione dell'intervento;
- a) corrispondere all'affidataria i compensi dovuti sulla base delle risultanze e delle prestazioni effettivamente rese.

## **11. RAPPORTI CON L'AMBITO B1**

L'affidataria diventa il diretto interlocutore con l'Ambito B1 per la gestione del Servizio.

Quest'ultimo indirizza all'affidataria, ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa.

Qualunque danno, in regime contrattuale, dovesse derivare a persona, comprese quelle alle dipendenze della ditta appaltatrice o a cose, causato dal personale della ditta affidataria nell'esercizio dell'appalto, deve intendersi senza riserve o eccezioni, interamente a carico della ditta appaltatrice medesima. In caso di danni arrecati a terzi, l'appaltatrice è comunque obbligata a darne immediata notizia al competente servizio comunale, fornendo per iscritto dettagliati particolari.

## **12. VIGILANZA E CONTROLLI**

L'Ufficio di Piano è competente per la vigilanza ed i controlli e si avvale dell'attività degli uffici del Servizio Sociale del Comune Capofila e di quello dei Comuni di Apollosa, Arpaiese, Ceppaloni, San Leucio del Sannio; a tali organi compete la facoltà di disporre verifiche ed ispezioni ogni qualvolta lo ritiene opportuno, in ordine alla regolare esecuzione del Servizio, nonché al livello qualitativo delle prestazioni.

## **13. PAGAMENTI**

Il Comune di Benevento, Capofila dell'Ambito B1 provvederà a liquidare direttamente all'affidatario le fatture per il servizio erogato, emesse bimestralmente in formato elettronico ai sensi della legge n. 244/2007 e smi e del D.M. 55/2013, previo accertamento della regolarità del servizio svolto dal Responsabile del Servizio attraverso il controllo dei giustificativi di spesa e della relazione dell'attività svolta, entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura e previo accertamento della regolarità contributiva attraverso l'acquisizione d'ufficio del DURC.

## **14. DANNI A PERSONE O COSE**

L'affidatario risponde direttamente di tutti gli eventuali danni arrecati a persone e/o cose che risultassero prodotti dal personale da esso dipendente; deve provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti od oggetti danneggiati (artt. 2043 – 2049 – 2051 – 2059 del Codice Civile). L'accertamento dei danni viene effettuato dalla Amministrazione Comunale in contraddittorio con i rappresentanti della ditta. Nel caso di loro assenza si procede agli accertamenti in presenza di due testimoni, senza che l'affidataria possa sollevare eccezione alcuna.

La polizza di responsabilità civile, stipulata dall'appaltatore ai sensi dell'art. 9 deve prevedere:

- Massimale unico per danni a terzi non inferiore ad € 1.500.000,00;
- Massimali per danni a prestatori d'opera non inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro; € 500.000,00, per persona danneggiata;
- L'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone che prestano la loro opera in nome e per conto dell'appaltatore

## **15. VERIFICA DOCUMENTI E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Successivamente l'affidatario sarà chiamato a presentare la documentazione occorrente per il perfezionamento degli obblighi contrattuali e a verifica della veridicità di quanto autocertificato al momento della presentazione dell'offerta. Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata con firma digitale.

## **16. GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E PENALITÀ**

A seguito di disservizi o inadempimenti rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, non imputabili all'Ambito o causate da forza maggiore o da caso fortuito, l'affidatario potrà essere soggetto al pagamento di penali.

In caso di inadempimento sono stabilite le penali che seguono:

- in caso di grave ritardo nell'attivazione del servizio oggetto del capitolato tecnico, l'Ambito applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA se dovuta;
- in caso di intervento inadeguato o comportamento non conforme rispetto a quanto stabilito dal presente capitolato e dall'offerta tecnica, o per ogni altra violazione imputabile agli operatori nei confronti dell'utenza, l'Ambito applicherà al fornitore una penale pari a € 500 (cinquecento/00), IVA esclusa, per ogni evento;
- in caso di mancato inizio dell'esecuzione del contratto l'Ambito applicherà al fornitore una penale pari a € 500,00 (cinquecento/00), oltre IVA se dovuta, per ogni giorno di ritardo;

- per il reiterato mancato rispetto degli altri obblighi previsti dal presente capitolato o dall'offerta di gara, riguardanti, ad esempio, l'alimentazione dei flussi informativi dell'Ambito, le norme di igiene e sicurezza sul lavoro, o le norme sulla protezione dei dati personali, sarà applicata una penalità pari a € 1.000,00 (mille/00), oltre IVA se dovuta, per ogni evento.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare e tempestiva contestazione dell'inadempienza tramite PEC.

L'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre sette giorni dal ricevimento della contestazione; l'Ambito, valutate le osservazioni formulate dall'affidatario, decide in merito all'applicazione delle penali, procedendo alla formale comunicazione dell'esito della procedura tramite PEC.

Le contestazioni formalizzate dall'Ambito inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

La penale applicata sarà oggetto di nota di credito di pari importo emessa dall'affidatario.

È in ogni caso fatta salva la facoltà di chiedere la risarcibilità dell'ulteriore danno, nonché la risoluzione del rapporto contrattuale.

## **17. PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTUALI**

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà, al fine di assicurare il Servizio a tutti gli aventi diritto ai sensi di legge o per motivi di imprevedibilità, di commissionare all'affidatario ulteriori prestazioni oltre quelle previste nel contratto, nel rispetto dei limiti imposti dalla legge.

## **18. TRATTAMENTO DEI DATI PARTICOLARI DEGLI UTENTI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA**

L'affidatario assicura che tutte le informazioni raccolte ed ottenute durante l'incarico saranno considerate come riservate e si impegna a mantenere tale riservatezza e a non rivelare a terzi alcunché e a non utilizzare materiali o documentazione proveniente dall'Ufficio di Piano, se non per gli scopi connessi con l'incarico. In tal senso l'affidatario è conseguentemente nominata Responsabile esterno del trattamento ai sensi e con gli obblighi riportati all'art. 28 par. 3) del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR). L'ufficio di Piano dell'Ambito B1, quale Titolare del trattamento, si riserva la possibilità di effettuare verifiche sui trattamenti svolti per conto proprio dall'affidatario.

L'affidatario può derogare al rigoroso rispetto del segreto professionale circa le notizie, i fatti e le informazioni apprese durante lo svolgimento dei servizi assistenziali, solo nel caso ottenga un consenso esplicito da parte dell'interessato o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale o tutoriale, ovvero venga a conoscenza di notizie di reato o di elementi critici per la salute psicofisica del cittadino o del nucleo familiare preso in carico. In quest'ultimo caso il soggetto concorrente è tenuto ad informare i competenti organi giudiziari ed i Servizi Sociali per l'adozione degli interventi appropriati.

L'affidatario verrà nominato Responsabile del Trattamento dati e si impegna a conservare i dati raccolti per un periodo non superiore alla durata dell'appalto ("principio di limitazione delle conservazioni", art. 5, GDPR). Al termine, tutti i dati eventualmente raccolti dovranno essere necessariamente consegnati all'ufficio di Piano dell'Ambito B1. L'affidatario si impegna ad accertare l'avvenuta cancellazione dei dati riferiti al presente appalto, al termine dello stesso, tramite soggetto certificato.

L'affidatario è responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni e notizie relative al contratto e si impegna a far rispettare i medesimi obblighi.

In caso di inadempienza si fa riferimento all'art. 2043 del C. C. e del C. P in caso di dolo specifico.

## **19. CAUSE DI RISOLUZIONE**

Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inosservanza delle obbligazioni contrattuali ed alle inosservanze specificate negli articoli

precedenti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti eventi:

- mancato avvio del servizio;
- interruzione del servizio senza giusta causa;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti, del CCNL e degli obblighi del presente Capitolato;
- per la mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ambito B1;
- per la mancata proroga della validità della cauzione in caso di rinnovo o proroga del contratto;
- qualora le transazioni relative al presente affidamento, in qualunque modo accertate, siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Poste Italiane SpA, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
- qualora le Informazioni Antimafia di cui all'art. 4 D. Lgs. 6.09.2011 n. 159, così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161, abbiano dato esito positivo.

Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi:

- in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario, o nel caso in cui prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della ditta;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dalla ditta nel corso della procedura di affidamento ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- qualora l'affidatario ceda il contratto o subappalti il servizio ai sensi dell'art.122 del D.Lgs. 36/2023, fatte salve le motivazioni previste dallo stesso articolo;
- abbandono dell'affidamento, salvo che per cause di forza maggiore;
- motivi di pubblico interesse;
- impiego di personale non dipendente dall'affidatario;
- cancellazione dell'affidatario dall'Albo Regionale delle Cooperative sociali ovvero perdita dei requisiti previsti dalla procedura de quo;
- qualora venga sciolto l'eventuale Raggruppamento temporaneo di imprese o il Consorzio ordinario;
- qualora avvenga l'ampliamento del Raggruppamento temporaneo di imprese o del Consorzio ordinario, oppure la sostituzione anche di una sola delle imprese associate, salvo quanto previsto all'art. 68 del D.Lgs. 36/2023.

In tutti i casi previsti nella normativa citata, il Responsabile del procedimento, provvede ad istruire, nei casi ritenuti opportuni, motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale al Coordinatore dell'Ambito B1 per procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere.

Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme sopra citate, ai sensi dell'art.1453 del cod. civ., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il contratto si intende risolto di diritto nelle seguenti fattispecie:

- l'affidatario non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;

- l'affidatario non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni contrattuali;
- l'affidatario non impieghi personale e/o attrezzature e/o con i requisiti concordati;
- l'affidatario non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione dell'Ambito B1 di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione dello stesso nei termini prescritti;
- l'affidatario si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penalità;
- l'affidatario o il personale impegnato percepiscano somme di denaro o altro, a qualunque titolo offerto dagli utenti del servizio;
- l'affidatario sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- l'affidatario rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni dell'Ambito B1;
- l'affidatario non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto;
- si verifichino disservizi e/o inadempimenti di tipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all'applicazione di sanzioni;
- si verifichino gravi inadempienze quali la violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico-economico del personale, la violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro;
- l'affidatario risulti aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte, delle tasse o dei contributi previdenziali si verifichino alcune delle violazioni previste dall'art. 94 e 95 del D. Lgs. n.36/2023;
- si verifichino alcune delle condizioni previste dall'art. 122 del D. Lgs. n.36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, per una delle sopra indicate cause, l'Ambito si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dal soggetto aggiudicatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio.

Nessun indennizzo è dovuto al soggetto affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in caso di risoluzione contrattuale, l'Ambito potrà procedere allo scorrimento della graduatoria alle condizioni ivi previste.

## **21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE**

L'affidatario, con motivata comunicazione da inoltrare all'Ambito B1 tramite lettera raccomandata o PEC con un preavviso di almeno 60 giorni, può risolvere il contratto nel caso del manifestarsi di condizioni non previste che comportino eccessiva onerosità delle prestazioni e/o per verificarsi di eventi straordinari ad esso non imputabili così come disposto dall'art. 1467 del Codice Civile.

## **22 – RECESSO DA PARTE DEI CONTRAENTI**

Ai sensi dell'art. 1671 del Codice Civile, l'Ambito B1 potrà recedere unilateralmente dal contratto in qualunque fase del suo svolgimento per inoppugnabili ragioni di ordine pubblico o di interesse collettivo.

Ai sensi dell'art. 1672 del Codice Civile, l'affidatario potrà recedere dal contratto nell'impossibilità oggettiva di adempiere agli impegni posti a proprio carico, per motivi ad esso non imputabili da giustificare e documentare adeguatamente nella comunicazione che dovrà essere inoltrata tramite lettera raccomandata con un anticipo non inferiore a 60 giorni.

Qualora l'affidatario receda senza giusta causa, l'Ambito sarà autorizzato a rivalersi sul deposito cauzionale nella sua interezza, fatta salva ogni altra azione finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni subiti

### **23 - CESSIONE DEL CONTRATTO- SUBAPPALTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. L'attività, non può essere affidata in subappalto, ai sensi dell'art. 119 c.3 del D.Lgs. 36/2023.

### **24 - DOMICILIO**

La ditta dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell'appalto il suo domicilio presso la sede di uno dei Comuni dell'Ambito B1. Le notificazioni e le intimazioni vengono effettuate mediante PEC. Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato della ditta dal responsabile del procedimento si considera fatta personalmente al titolare della stessa.

### **25 – CONTROVERSIE**

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgono unicamente all'autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Benevento.

### **26 - SPESE**

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del successivo contratto, sono poste a carico della ditta, senza diritto di rivalsa.

### **27 - RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente capitolato, sono applicabili le disposizioni contenute nella legge e nei regolamenti vigenti in materia.

**Il Coordinatore Ambito B1**

**Il Dirigente**

*Dott. Gennaro Santamaria*